



**Istruzioni Operative
per lo svolgimento
delle Elezioni del Consiglio Metropolitan
del 19 luglio 2026**



INDICE

1) Premessa	pag. 3
2) Richiami alla legge n.56/2014	pag. 3
3) Indizione comizi elettorali	pag. 5
4) Ufficio elettorale	pag. 5
5) Sintesi dei principali adempimenti dell'Ufficio elettorale	pag. 5
6) Individuazione del Corpo elettorale	pag. 6
7) Individuazione del numero minimo di sottoscrittori delle liste	pag. 7
8) Modalità e termini di presentazione delle liste di candidati	pag. 7
9) Verifica delle candidature e delle liste	pag. 9
10) Nomina dei rappresentanti di lista	pag. 10
11) Propaganda elettorale	pag. 11
12) Formazione della lista degli elettori	pag. 11
13) Calcolo dell'indice di ponderazione	pag. 11
14) Schede elettorali	pag. 12
15) Seggio/Sottosezione elettorale	pag. 13
16) Operazioni preliminari al voto	pag. 14
17) Operazioni di voto	pag. 15
18) Operazioni di scrutinio	pag. 16
19) Proclamazione dei risultati	pag. 16
20) Pubblicazioni e surroghe	pag. 17

Allegati:

- Dichiarazione di presentazione delle liste – atto principale (mod. PL 1)
- Dichiarazione di presentazione delle liste – atto separato (mod. PL 2)
- Dichiarazione di accettazione della candidatura (mod. PL 3)
- Designazione del rappresentante di lista (mod. PL 4)



1. Premessa

Il procedimento elettorale per le elezioni del Consiglio metropolitano è disciplinato dall'art. 1, commi da 25 a 39, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il Ministero dell'Interno, con le Circolari n. 32 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014, ferma restando la disciplina delle modalità di indizione, organizzazione e svolgimento dei procedimenti elettorali in capo agli Enti territoriali interessati, al fine di adottare criteri uniformi sul territorio nazionale per il compimento degli adempimenti elettorali, ha diramato delle *"Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale"*.

Pertanto, le disposizioni richiamate nella legge 7 aprile 2014, n. 56 e le indicazioni di cui alle Linee guida ministeriali, si intendono integrate con le istruzioni operative di seguito descritte.

2. Richiami alla legge 7 aprile 2014, n. 56

Art. 1, comma 25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

Art. 1, comma 26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e, comunque, non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 1, comma 27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'Ufficio Elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

Art. 1, comma 29. Le liste sono presentate presso l'Ufficio Elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'Amministrazione Provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

Art. 1, comma 30. Il Consiglio Metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città Metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'Ufficio Elettorale di cui al comma 29.

Art. 1, comma 31. Le schede di votazione sono fornite, a cura dell'Ufficio Elettorale di cui al comma 29, in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.



Art. 1, comma 32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

Art. 1, comma 33. Ai fini delle elezioni, i comuni della Città Metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

Art. 1, comma 34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla Città Metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 1, comma 35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

Art. 1, comma 36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi, si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Art. 1, comma 37. L'Ufficio Elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.



Art. 1, comma 38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Art. 1, comma 39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della Città Metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della Città Metropolitana.

3. Indizione comizi elettorali

Con decreto del Sindaco Metropolitano n. 45 del 9 giugno 2026, è stata disposta l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria per il giorno 19 luglio 2026.

Il predetto decreto è consultabile nel sito internet della Città Metropolitana di Reggio Calabria all'indirizzo: <https://www.cittametropolitana.rc.it/elezioni-del-consiglio-metropolitano-2026.html>

4. Ufficio Elettorale

Con decreto del Sindaco Metropolitano n. 47 del 10 giugno 2026 è stato istituito l'Ufficio Elettorale per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria e nominato Responsabile dell'Ufficio Elettorale il Segretario Generale dell'Ente.

Con successive disposizioni (prot. n. 51586 del 11 giugno 2026, prot. n. 55366 del 24 giugno 2026 e prot. 60490 del 8 luglio 2026) del Responsabile dell'Ufficio Elettorale dell'11 giugno 2026 sono stati nominati i componenti dell'Ufficio Elettorale.

L'Ufficio Elettorale è insediato presso gli uffici della Segreteria Generale, siti a Palazzo "Corrado Alvaro", sede istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Sono componenti dell'Ufficio Elettorale:

- NUCARA Umberto, Segretario Generale – Responsabile dell'Ufficio Elettorale;
- CRUPI Domenico – Dirigente - Vice responsabile dell'Ufficio Elettorale
- SARLO Alessandra – Dirigente
- MACHEDA Francesco, Dirigente;
- SANTORO ALESSIA, Segretario verbalizzante.

I punti di contatto dell'Ufficio Elettorale sono:

e-mail: segretario.generale@cittametropolitana.rc.it
segretario.generale@pec.cittametropolitana.rc.it

Telefono: 0965 498 412/446/456



L'Ufficio Elettorale si riserva la possibilità di individuare, qualora se ne ravvisasse la necessità, ulteriori punti di contatto che saranno prontamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata alle elezioni metropolitane 2026.

5. Sintesi dei principali adempimenti dell'Ufficio Elettorale

Si riporta, qui di seguito, un prospetto riassuntivo dei principali adempimenti che sono posti in essere in vista delle elezioni del 19 luglio 2026, con indicazione dei relativi termini di scadenza:

Termini previsti	Data	Adempimento
Entro il 40° giorno antecedente quello della votazione	Martedì 9 giugno 2026	Adozione del provvedimento di indizione dei comizi elettorali e pubblicazione nel sito internet dell'Ente
il 35° giorno antecedente quello della votazione	Domenica 14 giugno 2026	Data del primo accertamento degli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste dei candidati
il 30° giorno antecedente quello della votazione	Venerdì 19 giugno 2026	Pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto al 35° giorno, a cura dell'Ufficio Elettorale
dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedenti quello della votazione	Domenica 28 giugno 2026: dalle ore 8 alle ore 20 Lunedì 29 giugno 2026: e dalle ore 8 alle ore 12	Presentazione delle liste di candidati presso l'Ufficio Elettorale
dal 19° al 18° giorno antecedenti il giorno delle elezioni	Da martedì 30 giugno 2026 a lunedì 1° luglio 2026	Esame, da parte dell'Ufficio Elettorale delle liste di candidati e comunicazione esito ai delegati
dal 17° al 15° giorno antecedente il giorno delle elezioni	Da giovedì 2 luglio 2026 a sabato 4 luglio 2026	Conclusione delle operazioni e adozione dei provvedimenti definitivi di ammissione o ritorsione delle liste
entro il 14° giorno antecedente il giorno delle elezioni	Domenica 5 luglio 2026	Sorteggio del numero d'ordine in base al quale saranno riprodotti i contrassegni delle liste



entro l'8° giorno antecedente il giorno delle elezioni	Sabato 11 luglio 2026	Pubblicazione delle liste di candidati definitivamente ammesse nel sito internet
Giorno 0 <i>Election day</i>	19 luglio 2026	Elezioni metropolitane

6. Individuazione del corpo elettorale

L'individuazione del corpo elettorale, indispensabile per il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste dei candidati, è riferita al 35° giorno antecedente le elezioni ed è effettuata dall'Ufficio Elettorale con la collaborazione dei Segretari generali dei Comuni del territorio metropolitano.

Il corpo elettorale è costituito dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in carica alla data del **14 giugno 2026**. Non sono elettori gli organi non elettivi (Commissari prefettizi o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.

Ai fini della corretta individuazione del corpo elettorale e dei successivi adempimenti correlati alla formazione delle liste elettorali, l'Ufficio Elettorale provvede:

- a predisporre e a trasmettere ai Segretari generali dei Comuni del territorio metropolitano un apposito modello finalizzato alla raccolta di informazioni in merito agli aventi diritto al voto, comprensivo delle generalità complete dei medesimi (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita);
- a raccogliere e archiviare le attestazioni pervenute dai predetti Segretari Comunali **fra il 15 giugno 2026 e il 17 giugno 2026** (dal 34° al 32° giorno antecedente le elezioni);
- a pubblicare il **19 giugno 2026** (30° giorno antecedente le votazioni), l'elenco completo degli aventi diritto al voto, ossia del corpo elettorale, sul sito *web* istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Nel caso in cui si verificano **cambiamenti nel corpo elettorale** che intervengano tra il 35° giorno antecedente ed il giorno prima della votazione (ad esempio nel caso di surroghe di consiglieri comunali, dimissioni efficaci, ecc....), **il Segretario generale ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio Elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.**

Qualora non sia stata data comunicazione della surroga all'Ufficio Elettorale, è consentito al nuovo Consigliere di esercitare, comunque, il diritto di voto, purché si presenti al Presidente del Seggio elettorale munito di certificazione rilasciata dal Segretario Comunale del Comune di appartenenza che certifichi la surroga e l'entrata in carica del Consigliere surrogante. Di tale operazione sarà dato atto nel relativo verbale di seggio.



In ogni caso, è consentito ad un Consigliere di esercitare il voto anche se non inserito, per qualsiasi causa, nella lista sezionale previa certificazione rilasciata dal Segretario Comunale del Comune di appartenenza che attesti la qualità di Consigliere al momento di espressione del voto.

7. Individuazione del numero minimo di sottoscrittori delle liste

L'elezione del Consiglio Metropolitan avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere (7) e, comunque, non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (14), sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

Il documento riportante le indicazioni del corpo elettorale al 35° giorno antecedente le votazioni, che l'Ufficio Elettorale deve pubblicare sul sito *web* istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in data **19 giugno 2026**, evidenzia anche il numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione delle liste di candidati.

8. Modalità e termini di presentazione delle liste di candidati

Le liste dei candidati alle elezioni del Consiglio Metropolitan si presentano all'Ufficio Elettorale costituito presso la Segreteria Generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sede di Palazzo Alvaro, Piazza Italia:

- **dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di domenica 28 giugno 2026;**
- **dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di lunedì 29 giugno 2026.**

Le liste di candidati, concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, devono essere composte da un numero di candidati **non inferiore a 7 (sette)**, corrispondente alla metà del numero dei consiglieri da eleggere, e **non superiore a 14 (quattordici)**. In caso di liste che superino tale limite, l'Ufficio elettorale ricuserà le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa. La composizione delle liste deve rispettare i principi introdotti dalla legge n. 56/2014, in tema di rappresentanza di genere.

Le liste di candidati per il Consiglio Metropolitan **devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto, accertati alla data del 35° giorno antecedente quello delle elezioni, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale.**

Ogni elettore può essere candidato in una sola lista. È fatto divieto ai candidati alla carica di Consigliere Metropolitan di sottoscrivere alcuna lista concorrente, compresa la propria. Eventuali sottoscrizioni di liste, come innanzi indicato, devono essere ritenute non apposte.

L'elettore può sottoscrivere solo una dichiarazione di presentazione di lista. In caso di sottoscrizione di più liste, sarà considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.

I modelli della documentazione, predisposta a tal fine dall'Ufficio Elettorale, sono resi disponibili sul sito *web* della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell'apposita sezione dedicata alle elezioni metropolitane 2026.



Per ogni lista presentata, l'Ufficio Elettorale rilascia apposita ricevuta recante l'indicazione del giorno e dell'ora di presentazione, con indicazione di tutti gli atti depositati.

A corredo della lista, deve essere presentata la documentazione di seguito elencata:

- 1) Dichiarazione di presentazione della lista**, predisposta sulla base dei modelli redatti a cura dell'Ufficio Elettorale, contenente il contrassegno, cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale, nonché le sottoscrizioni autenticate.

La Dichiarazione di presentazione delle liste si compone di un Atto principale (mod. PL 1) e uno o più Atti separati (mod. PL 2) sufficienti a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni (pari al 5% degli aventi diritto al voto). Gli atti separati costituiscono, quindi, parte integrante e sostanziale della dichiarazione stessa.

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate ai sensi dell'art.14 della legge n.53/1990 e l'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. n.445/2000.

Sui fogli intercalari di presentazione della lista dei candidati con le firme dei sottoscrittori della stessa, deve essere apposto trasversalmente il timbro del pubblico ufficiale autenticante.

La dichiarazione di presentazione della lista può contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo e, eventualmente, anche di un delegato supplente (mod. PL 4), per consentire l'invio delle comunicazioni di ammissione o ritorsione della lista. Il delegato può presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse e designare anche i rappresentanti di lista presso il Seggio elettorale. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento deve essere fatta al capolista delle liste di candidati, a cui competono le attività altrimenti attribuite ai delegati.

Nella dichiarazione di presentazione della lista devono essere indicati il nominativo e le generalità della persona presso la quale viene eletto il domicilio della lista medesima, unitamente al recapito telefonico, mail e pec della medesima, al fine di consentire il corretto inoltro di eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio Elettorale.

- 2) Dichiarazioni di accettazione della candidatura** a Consigliere metropolitano (mod. PL 3) da parte di ciascun candidato, anch'esse autenticate ai sensi dell'art.14 della Legge n.53/1990, secondo le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. n.445/2000 su richiamati.
- 3) Modello di contrassegno di lista** contenente la dicitura di denominazione identificativa della lista. Il contrassegno di forma circolare deve essere circoscritto da un cerchio. Eventuali scritte/o diciture facenti parte del contrassegno devono risultare circoscritte nel cerchio.

I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o gruppi politici differenti da quello a cui il contrassegno stesso si riferisce e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ritorsione.

I predetti contrassegni devono essere presentati sia in formato cartaceo che digitale, nel modo di seguito descritto:

- a) in formato cartaceo non lucido, in due misure diverse:



- un cerchio di diametro di cm.10, per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati;
 - un cerchio del diametro di cm.3, per la riproduzione sulla scheda di votazione
- b) in formato digitale su adeguato supporto (CD, *pendrive* o altro mezzo idoneo).
- 4) Autorizzazione all'uso di un simbolo di un partito o di un gruppo politico:** qualora il contrassegno contenga simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento Nazionale o Europeo o nel Consiglio Regionale della Calabria, deve essere allegato un atto di autorizzazione all'utilizzo del predetto simbolo da parte del Presidente o Segretario o Rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o metropolitano), del partito o gruppo in questione, autenticato anch'esso a norma del già richiamato art.14 della legge n.53/1990.
- 5) Rinuncia alla candidatura:** la rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione entro le ore 16 (sedici) del giorno antecedente la data fissata per le elezioni, ossia sabato 18 luglio 2026. Dai manifesti elettorali sono cancellati le liste e/o i nominativi rinunciatari, anche manualmente con timbro e sottoscrizione del Presidente del seggio elettorale.

9.Verifica delle candidature e delle liste

Dal 30 giugno 2026 al 4 luglio 2026, ossia dal 19° al 15° giorno antecedenti il giorno delle elezioni, l'Ufficio Elettorale provvede alla verifica delle candidature e delle liste.

In particolare, l'Ufficio verifica che:

- le liste di candidati alla carica di Consigliere metropolitano siano state presentate nei termini di legge;
- nella composizione delle liste sia rispettato il principio della rappresentanza di genere, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 27, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- le dichiarazioni di accettazione delle candidature siano state prodotte e siano regolari;
- i candidati rivestano effettivamente la carica di Sindaco o di Consiglieri dei Comuni dell'area Metropolitana in carica;
- le sottoscrizioni delle liste siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate;
- i contrassegni delle liste non siano confondibili con altri già presentati da liste differenti, non riportino simboli/diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o gruppi, che non riproducano immagini di simboli religiosi e, qualora contengano simboli di partito o gruppo politico rappresentato nel Parlamento nazionale o Europeo o nel Consiglio Regionale della Calabria, che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del Presidente o Segretario o Rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o metropolitano) del partito o gruppo politico stesso, con dichiarazione autenticata ai sensi del già citato art.14 della legge n. 53/1990.

Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni su indicate deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio Elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista. Per



l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità e per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio assegna un termine massimo di 24 (ventiquattro) ore, decorso inutilmente il quale la lista viene definitivamente riusata.

In caso di sostituzione del contrassegno, a seguito di invito dell'Ufficio Elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari sotto ogni altro aspetto.

L'Ufficio Elettorale completa l'esame delle liste presentate **entro il 1° luglio 2026**, 18° giorno antecedente quello delle votazioni, comunicandone subito l'esito ai delegati eventualmente designati o, in assenza, ai Capilista.

Le candidature di persone che non sono eleggibili per la relativa consultazione devono essere riusate dall'Ufficio Elettorale. Nel caso di sottoscrizione di più liste, sarà considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.

La lista è riusata se:

- è stata presentata oltre il termine previsto;
- difetta del numero minimo di sottoscrizioni debitamente autenticate;
- difetta del numero minimo di candidati ammessi con accettazione della candidatura debitamente autenticata;
- è decorso inutilmente il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore assegnato dall'Ufficio elettorale per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità e per ogni eventuale integrazione istruttoria.

Entro il 4 luglio 2026, 15° giorno antecedente quello delle elezioni, l'Ufficio Elettorale conclude le operazioni di verifica adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riusazione delle liste.

Entro il 5 luglio 2026, 14° giorno antecedente quello delle elezioni, l'Ufficio Elettorale procede, previa convocazione dei delegati o capolista, al sorteggio del numero d'ordine in base al quale saranno riprodotti i contrassegni delle liste.

Entro l'11 luglio 2026, 8° giorno antecedente quello delle elezioni, le liste con i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere metropolitano, secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio Elettorale, sono pubblicate sul sito web della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella sezione dedicata alle elezioni metropolitane 2026.

10.Nomina dei rappresentanti di lista

Il delegato effettivo designato nella Dichiarazione di presentazione della lista di candidati o, in caso di impedimento, il delegato supplente designato nella medesima Dichiarazione, può designare un solo rappresentante della lista per ogni Seggio e Sottosezione elettorale. In mancanza di designazioni di delegati, la designazione del rappresentante di lista può essere fatta esclusivamente dal Capolista della lista di candidati.



Le designazioni, autenticate ai sensi del già citato art.14 della legge n. 53/1990, devono pervenire all'Ufficio Elettorale, durante le fasce orarie di apertura dell'Ufficio Elettorale¹, dal giorno 6 luglio 2026 fino al giorno 17 luglio 2026, oppure essere presentate direttamente al Seggio/Sottosezione elettorale, prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il rappresentante della lista presso il Seggio/Sottosezione elettorale può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo alla Camera dei Deputati, circostanza dimostrabile mediante presentazione della tessera elettorale all'Ufficio Elettorale, se la designazione è effettuata entro il giorno 17 luglio 2026, oppure al Presidente del Seggio/Sottosezione elettorale, se la designazione è presentata prima dell'inizio delle operazioni di voto.

11. Propaganda elettorale

La legge n. 56/2014 non detta norme in materia di propaganda elettorale e, per la particolarità e limitatezza del Corpo elettorale, non può ritenersi applicabile la disciplina della propaganda elettorale tramite pubbliche affissioni di cui alla legge n. 212/1956 e successive modificazioni, tesa a rendere note le liste e i candidati a tutto il Corpo elettorale che partecipa alle elezioni dirette.

Non vi sono, quindi, particolari prescrizioni sulle forme di propaganda elettorale, tanto più che i candidati sono Sindaci o Consiglieri comunali in carica, nei confronti dei quali opera il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale, di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

I candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni.

12. Formazione della lista degli elettori

Il corpo elettorale come sopra individuato al § 6) costituisce oggetto della lista degli elettori.

13. Calcolo dell'indice di ponderazione

L'Ufficio Elettorale procede a calcolare l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei Comuni di ciascuna fascia demografica, sulla base dei dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione (2021) e seguendo i vari passaggi dell'iter di calcolo stabilito dall'allegato A) alla legge n. 56/2014, che qui di seguito si richiamano:

Allegato A (articolo 1, comma 34, legge n. 56/2014):

¹Orario di apertura dell'Ufficio Elettorale: da lunedì a venerdì: dalle ore 9:00 alle 13:00 e nei giorni di lunedì e mercoledì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:00.



Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province.

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città Metropolitana si procede secondo le seguenti operazioni:

- a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città Metropolitana, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città Metropolitana;
- b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città Metropolitana;
- c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città Metropolitana sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
- d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
- e) si determina, infine, l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000 *(lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, legge n. 114/2014)*

L'indice di ponderazione così calcolato è tempestivamente pubblicato, a cura dell'Ufficio Elettorale, sul sito *web* della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell'apposita sezione dedicata alle elezioni metropolitane.

È un indice provvisorio che sarà ricalcolato in sede di attribuzione dei voti e conseguente proclamazione degli eletti, in considerazione del numero effettivo di aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni.



14. Schede elettorali

A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio comune, l'elettore riceverà una scheda di voto di colore diverso ed esprimerà un voto avente per legge un diverso "indice di ponderazione" (cioè un diverso valore).

Nella composizione della lista, i Comuni metropolitani sono ordinati per fascia demografica e, poi, nell'ambito della rispettiva fascia demografica, in ordine alfabetico. Per ogni comune, gli elettori sono inseriti in lista in ordine alfabetico, opportunamente antepponendo il nominativo del sindaco ai nominativi dei consiglieri.

Per un'opportuna differenziazione, le schede di voto avranno anche l'indicazione sulla parte esterna della fascia demografica cui appartiene il comune dell'amministratore.

I colori delle schede di votazione per ogni fascia demografica di appartenenza dei comuni sono di seguito indicati:

Fascia demografica	Popolazione	Colore Scheda
A	fino a 3.000	Azzurro
B	da 3.001 a 5.000	Arancione
C	da 5.001 a 10.000	Grigio
D	da 10.001 a 30.000	Rosso
F	da 100.001 a 250.000	Viola

Il modello di scheda di voto adottato è quello indicato all'allegato E) della Circolare del Ministero dell'Interno, n. 32 del 1° luglio 2014.

In relazione al numero di elettori di comuni delle varie fasce demografiche, deve essere stampato e consegnato al Seggio un corrispondente numero di schede di voto, maggiorato del 10 per cento.

15. Seggio/Sottosezione **Elettorale**

Con decreto del Sindaco metropolitano n. 47 del 10 giugno 2026 è stato istituito l'Ufficio Elettorale e nominato il Responsabile dell'Ufficio Elettorale nella persona del Segretario Generale dell'Ente, al quale è stata demandata l'individuazione dei componenti dell'Ufficio Elettorale.

Con lo stesso decreti del Sindaco Metropolitano n. 47 del 10 giugno 2026 e n. 54 del 3 luglio 2026 si è dato atto dell'istituzione, presso l'Ufficio Elettorale, del Seggio Centrale presso la sede di Palazzo Alvaro-Piazza Italia snc (Reggio Calabria), della Sottosezione elettorale n. 1, allocata presso il Comune di Locri e della Sottosezione elettorale n. 2, allocata presso la sede il Comune di Palmi, per come suggerito dalla Circolare del Ministero dell'Interno, n. 32/2014, allegato B), per la Città Metropolitana di Reggio Calabria.



Con successive disposizioni del Responsabile dell'Ufficio Elettorale (prot. n. 51586 del 11 giugno 2026, prot. n. 55366 del 24 giugno 2026 e prot. 60490 del 8 luglio 2026), sono stati nominati i componenti dell'Ufficio Elettorale e i componenti del Seggio elettorale, scelti fra i dirigenti, funzionari ed altri dipendenti dell'Ente.

Sono stati nominati componenti del **Seggio Centrale-Reggio Calabria:**

Presidente: SALZONE Maria Vincenza– Dirigente

1. Scrutatore: CUZZOLA Serafina
2. Scrutatore: SITA' Angelo Giovanni
3. Scrutatore: MANGANO Cristina
4. Scrutatore: MAMMONE Alessandra

Sono stati nominati componenti della **Sottosezione 1-Locri:**

Presidente: NICITA Fabio Vincenzo– Dirigente

1. Scrutatore: IERACE Alberto
2. Scrutatore: LACOPO Antonio
3. Scrutatore: ISOLA Francesco
4. Scrutatore: LONGO Germana

Sono stati nominati componenti della **Sottosezione 2-Palmi:**

Presidente: BATTAGLIA Fortunato– Dirigente

1. Scrutatore: CALABRÒ Stefano
2. Scrutatore: IACOVO Deborah
3. Scrutatore: AGLIANO Giuseppe
4. Scrutatore: MARCIANO' Francesca

Il Seggio/Sottosezione elettorale provvede all'espletamento delle operazioni preliminari al voto, alle operazioni di voto e alle operazioni di scrutinio secondo le modalità descritte nelle apposite sezioni del presente documento.

16. Operazioni preliminari al voto

Il Seggio/Sottosezione elettorale si insedia alle ore 16:00 del giorno 18 luglio 2026, giorno antecedente a quello delle elezioni.



Il Presidente del Seggio elettorale "Centrale" ed il Presidenti delle Sottosezioni ricevono dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale il materiale (schede di voto, urne, verbali, tabelle di scrutinio). Della consegna viene predisposto apposito verbale.

Il Seggio/Sottosezione provvede, quindi, all'autenticazione delle schede elettorali, in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista sezionale.

Le operazioni di autenticazione consistono nella apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Le operazioni di vigilanza e di custodia delle sedi del Seggio elettorale e del materiale elettorale ivi conservato sono demandate all'U.O.A. "Polizia metropolitana e Protezione civile".

Le operazioni di vigilanza e di custodia delle sedi delle Sottosezioni elettorali e del materiale elettorale ivi conservato sono demandate alla polizia locale dei rispettivi Comuni di Palmi e Locri.

Al termine delle operazioni preliminari del giorno **18 luglio 2026**, il Presidente del Seggio "Centrale" e il Presidenti delle Sottosezioni, alla presenza degli agenti addetti al Servizio di vigilanza, procedono a chiudere e sigillare le porte di accesso al Seggio/Sottosezioni.

Il giorno delle elezioni, alla riapertura del Seggio/Sottosezione Elettorale, i Presidenti e gli altri componenti verificano l'integrità dei sigilli apposti alla presenza degli agenti addetti al Servizio di vigilanza.

17. Operazioni di voto

Le operazioni di voto si svolgono nell'unica giornata del **19 luglio 2026, dalle ore 08:00 alle ore 20:00** alla presenza dei rappresentanti di lista, se designati.

Sono ammessi al voto tutti coloro che fanno parte del corpo elettorale identificato al 35° giorno antecedente la data delle elezioni.

Qualora si verifichino cambiamenti del Corpo elettorale tra il 35° giorno antecedente a quello delle votazioni (in caso di surroghe, dimissioni efficaci, ecc.), il Segretario Generale del Comune interessato dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Elettorale.

L'esercizio del diritto di voto è, comunque, garantito al Consigliere che abbia acquisito la carica tra il 35° giorno antecedente e quello prima delle votazioni, purché l'interessato si presenti al Seggio/Sottosezione con una dichiarazione del proprio Segretario Generale che attesti la sopravvenuta acquisizione dello status di consigliere.

Per l'ammissione al voto, gli elettori esibiscono un documento di riconoscimento in corso di validità. In alternativa, è ammesso il riconoscimento per conoscenza diretta dei componenti del Seggio/Sottosezione elettorale. Gli estremi del documento di identificazione presentato o la firma del componente del Seggio/Sottosezione che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista degli elettori, accanto al nominativo interessato.



All'elettore è consegnata una scheda di colore corrispondente alla fascia demografica di appartenenza del Comune nel quale ricopre la carica di Sindaco o di Consigliere, unitamente ad una penna biro di colore nero per l'espressione di voto che deve essere formulato in cabina, al fine di assicurarne la segretezza.

L'elettore vota per una delle liste, apponendo un segno sul contrassegno della lista stessa. Può anche esprimere un solo voto di preferenza, esclusivamente per un candidato consigliere della lista votata, scrivendone il cognome o il cognome e nome in caso di omonimia, sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno. I voti di preferenza eventualmente scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o quelli attribuiti a un candidato di una lista diversa da quella votata sono da considerare nulli.

Dopo aver votato, l'elettore ripiega la scheda e la riconsegna al Presidente del Seggio/Sottosezione che l'inserisce nell'urna. Riconsegna, inoltre, la penna biro utilizzata per l'espressione di voto.

Dell'avvenuta votazione viene dato atto nella lista degli elettori, in corrispondenza del nominativo dell'elettore.

Nel caso in cui la scheda consegnata risulti deteriorata, ossia con vizi tipografici o altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata una nuova scheda previa restituzione di quella deteriorata.

Durante le operazioni di voto, come anche in quelle successive di scrutinio, devono essere contemporaneamente presenti almeno tre componenti del Seggio/Sottosezione.

Le operazioni di voto si concludono alle ore 20:00. Tuttavia, eventuali elettori ancora presenti nel Seggio/**Sottosezione** a quell'ora, devono essere comunque ammessi al voto, anche dopo il predetto orario.

18. Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto, alla presenza di eventuali rappresentanti di lista designati e intervenuti e proseguono fino alla conclusione delle operazioni di spoglio.

Le schede sono estratte dall'urna ed esaminate una alla volta.

I risultati dello spoglio sono a mano a mano raccolti e riassunti nella tabella di scrutinio composta da un numero di tabelline pari a quello delle fasce demografiche dei Comuni dell'area metropolitana. In ciascuna di esse sono annotati i voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.

Nella tabella di scrutinio e nel verbale delle operazioni del Seggio/Sottosezione devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.

Nella valutazione dei voti vale il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di segni di riconoscimento che portano all'annullamento del voto.

Sono dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che:



- non siano quelle autenticate dal Seggio/Sottosezione;
- non consentano di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (es. apposizione di segni di voto su più contrassegni di lista; indicazione di più candidati senza espressione di preferenza per alcuna lista);
- contengano scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

Le decisioni sull'assegnazione dei voti sono rimesse alla prudente valutazione del Presidente del Seggio/Sottosezione elettorale. Questi, sentito il parere degli scrutatori, decide su difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si possano verificare nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte.

19. Proclamazione dei risultati

Al termine delle operazioni di spoglio, i Presidenti del Seggio elettorale - Centrale e i Presidenti delle Sottosezioni consegnano al Responsabile dell'Ufficio elettorale tutto il materiale utilizzato per le operazioni di voto, come risultante dall'apposito verbale sottoscritto in fase di consegna. Anche dell'operazione di riconsegna viene redatto apposito verbale.

Le operazioni di vigilanza e di custodia del materiale riconsegnato all'Ufficio elettorale, dal momento della sottoscrizione del relativo verbale fino al momento dell'esame della predetta documentazione da parte dell'Ufficio elettorale ai fini della proclamazione, sono demandate al U.O.A. "*Polizia metropolitana e Protezione civile*".

L'Ufficio elettorale provvede alla proclamazione dei risultati in base al verbale e delle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del Seggio/Sottosezione elettorale.

In particolare, l'Ufficio elettorale procede a:

- accertare per ogni lista e per ogni candidato, il numero di voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica;
- moltiplicare per ogni fascia il numero di voti attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione, calcolato secondo le indicazioni di cui al §13 del presente documento.
L'Ufficio Elettorale, nell'attuare il procedimento di calcolo dell'indice di ponderazione, escluderà la popolazione dei comuni commissariati e terrà conto del numero degli elettori al momento dell'elezione;
- sommare tra di loro, per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando in questo modo la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato;
- formare, conseguentemente, per ciascuna lista la graduatoria dei candidati, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate;
- assegnare a ciascuna lista il numero di consiglieri spettanti in applicazione del metodo d'Hondt, come disposto dall'art.1, comma 36, della legge 56/2014;



- proclamare eletti, in ragione del numero di seggi spettanti ad ogni lista, i candidati della stessa lista, seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate, come previsto dall'art. 1, comma 37, della legge n.56/2014. A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato fra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane, come disposto dall'art. 1, comma 38, della legge n.56/2014;

La proclamazione avviene entro il giorno successivo all'ultimazione delle operazioni di calcolo dei voti assegnati, alla presenza dei rappresentanti di lista designati e intervenuti. L'Ufficio elettorale, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina gli eventuali reclami e contestazioni e corregge anche eventuali meri errori materiali occorsi nella predisposizione dei verbali del Seggio/Sottosezione elettorale.

Le operazioni dell'Ufficio elettorale sono riassunte in apposito verbale di proclamazione.

20. Pubblicazione e surroghe

I nominativi dei candidati proclamati eletti alla carica di Consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria sono pubblicati, a cura dell'Ufficio elettorale, sul sito *web* istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione dedicata alle elezioni metropolitane, entro il **23 luglio 2026** (3° giorno successivo a quello di proclamazione).

Successivamente alla proclamazione ufficiale degli eletti, così effettuata, eventuali surroghe di cui all'art. 1, comma 39, della legge n. 56/2014, sono effettuate direttamente dal Consiglio metropolitano.